SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 472)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BATTISTA, CORBELLINI, CESCHI, FOCACCIA, D'ALBORA, DE UNTERRICHTER, FLORENA e GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1959

Modifica dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale

Onorevoli Senatori. — L'articolo 6 del decreto 21 agosto 1958, relativo all'adeguamento, con modificazioni, della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti emanato in applicazione dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici prescrive che:

« I compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili ».

L'applicazione della norma stabilita con tale articolo trova contrasto nell'articolo 26 (ultimo comma) della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno:

« I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali ».

Ciò stante, non essendo ammissibile che proprio un Ente statale venga meno alla osservanza di una tariffa professionale che, dopo complesse trattative sindacali, è stata emanata dallo Stato stesso, si rende indispensabile un emendamento dell'articolo 26 della legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno onde sia soppressa la norma che consente la possibilità di ridurre gli onorari professionali.

Tale soppressione è non solo necessaria per le ragioni sopra espresse, ma anche perchè non vi è nessuna ragione al mondo che imponga ai tecnici professionisti di ridurre i loro compensi e quindi di incidere direttamente, in misura sensibile sul loro guadagno netto, quando la Cassa del Mezzogiorno, creata per elevare il tenore di vita delle popolazioni del Meridione, non impone identico sacrificio a nessuna altra categoria di prestatori di opera o di datori di lavoro i quali vengono compensati in base alle tariffe sindacali o, in mancanza di queste, in base ai prezzi di mercato.

Quando si pensi infine che il successo della Cassa del Mezzogiorno dipende proprio dalla capacità dei tecnici, il disposto del citato articolo 26 risulta ancora più ingiustificato e controproducente per l'efficienza della « Cassa ».

I proponenti quindi ritengono che con la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 26 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646, non solo si armonizza questo con l'articolo 6 del decreto ministeriale 21 agosto 1958, ma si fa opera di giustizia a favore dei valorosi tecnici che con competenza ed entusiasmo si sono dedicati alla rinascita delle regioni del nostro Mezzogiorno e delle isole.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, « Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » è soppresso.